

(N. 2787)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCD)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1953

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti
dei lavoratori dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Con accordo interconfederale stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il giorno 9 ottobre 1952 è stato convenuto tra la Confederazione generale italiana dell'agricoltura e la Confederazione dei coltivatori diretti da un lato e le tre Confederazioni dei lavoratori (Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori e Unione italiana del lavoro) dall'altro, un aumento della misura degli assegni famigliari per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia.

Per effetto di detti aumenti la misura attuale degli assegni familiari giornalieri per detti lavoratori viene, con effetto dal 1° luglio 1952, elevata:

per ciascun figlio	da	L. 30	a	L. 45
per il coniuge	»	» 32	a	» 37
per ciascun genitore	»	» 20	a	» 30

Il relativo onere che gli agricoltori sopporteranno per effetto delle maggiorazioni predette è stato di comune accordo con gli stessi calcolato in lire 4.552.500.000 annue così ripartite fra le diverse categorie di beneficiari:

aumento di lire 15 per i figli.	L. 3.591.500.000
aumento di lire 5 per il coniuge	» 746.000.000
aumento di lire 10 per i genitori	» 215.000.000
	<hr/>
	L. 4.552.500.000

Il maggior contributo giornaliero corrispondente all'onere anzidetto è stato calcolato in lire 21 per ogni giornata di lavoro. Peraltro, per l'anno 1952, essendo la decorrenza degli aumenti anzidetti prevista a partire dall'inizio del secondo semestre (1° luglio) il maggior contributo stesso viene ridotto alla metà essendo ripartito nell'intero anno, come addizionale al contributo di lire 49 per giornata di lavoro attualmente dovuto.

Tale accorgimento si rende necessario a causa del sistema forfetario con il quale sono riscossi di massima i contributi unificati in agricoltura.

Si ritiene, inoltre, opportuno far presente che il citato accordo prevede un impegno da parte degli agricoltori per la concessione di un ulteriore adeguamento degli assegni suddetti con decorrenza dal 1° luglio 1953, in modo da elevarli alle seguenti ulteriori nuove misure per ogni giornata di lavoro:

per ciascun figlio	a	L.	60
per il coniuge	»	»	50
per ciascun genitore	»	»	40

Per quanto concerne detti futuri nuovi aumenti le parti contraenti si sono impegnate, peraltro, a ricercare le possibili idonee soluzioni per fronteggiare l'ulteriore onere relativo anche in via indiretta.

Quest'ultima parte dell'accordo costituisce un necessario compromesso al quale gli agricoltori hanno aderito per frazionare nel tempo gli aumenti delle prestazioni in esame nonchè dei relativi oneri e per evitare una rottura delle difficilissime e laboriose trattative che hanno consentito la soluzione del problema.

Infatti, le richieste dei lavoratori erano notevolmente superiori a quanto è stato loro concesso e trovavano la loro giustificazione nel fatto che gli assegni familiari dell'agricoltura, contrariamente a quanto è avvenuto per gli altri settori, non avevano subito alcun ritocco dal 1947.

Ciò è dimostrato dal fatto che, anche tenendo conto dei futuri aumenti per i quali gli agricoltori si sono impegnati, i nuovi assegni dell'agricoltura risulteranno sensibilmente inferiori a quelli attuali dell'industria e del commercio, come è dimostrato dal seguente prospetto:

		Agricoltura	Industria e commercio
per ciascun figlio . . .	L.	60	153
per il coniuge	»	50	100
per ciascun genitore . . .	»	40	55

A quanto sopra esposto è da aggiungere la considerazione che in agricoltura, non consentendo il particolare settore un lavoro continuo, si ha una media annua di giornate di assegni per lavoratore notevolmente inferiore a quella degli altri settori.

Circa, poi, gli impiegati dell'agricoltura, con successivo accordo stipulato il 14 ottobre 1952 nella sede della Confederazione generale della agricoltura, con l'intervento della medesima, tra la Federazione nazionale della proprietà fondiaria, la Federazione nazionale della mezzadria, la Federazione nazionale proprietari conduttori in economia, la Federazione nazionale affittuari conduttori in economia e la Federazione nazionale della colonia da un lato e la Federazione nazionale dei dirigenti ed impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali anche per conto dell'Associazione nazionale dirigenti di aziende agricole e dell'Associazione nazionale degli impiegati di aziende agricole e forestali dall'altro, è stato convenuto di elevare gli assegni familiari per i dirigenti e impiegati alle seguenti misure giornaliere con decorrenza dal 1° luglio 1952:

per ciascun figlio	da	L. 65	a	L. 110
per il coniuge	»	» 56	a	» 70
per ciascun ascendente	»	» 48	a	» 55

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 1953, con lo stesso accordo, è stato concordato un ulteriore aumento a lire 146 per ciascun figlio, a lire 93 per il coniuge e a lire 55 per ciascun ascendente.

Quanto al maggior contributo relativo al primo di detti aumenti, stabilito dal luglio 1952, esso è stato calcolato nell'8 per cento della retribuzione entro il limite massimo di 750 lire giornaliere. Pertanto l'attuale aliquota del 14 per cento viene elevata al 22 per cento.

In attuazione degli accordi anzidetti, è stato predisposto il presente disegno di legge col quale si provvede a dare una disciplina formale agli aumenti concordati a far tempo dal 1° luglio 1952.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella *B* allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 2.

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di lire 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TABELLA B.

**ASSEGNI FAMILIARI
E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA**

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrisponderci: 1° per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2° per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3° per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4° per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

Avanti diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	45	37	30
Impiegati	110	70	55

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Categorie:

avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura L. 70 per giornata di lavoro;

impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto:

**IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE.**